



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
12^a Seduta
Martedì 10 novembre 2015

Deliberazione n. 55 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

...omissis...

Quindi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Bova e gli interventi del Consigliere Bevacqua e dell'Assessore Rossi, essendo stati approvati separatamente i due articoli, nessuno avendo richiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 29 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 55 del 10 novembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19

(NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO -
LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2015.

Reggio Calabria, 16 novembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La proposta di legge n. 16/10^A recante: "Integrazione alla legge regionale 16 Aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)", nasce dall'esigenza di promuovere una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse idriche, attraverso un approccio nuovo di gestione della materia che vede il coinvolgimento dei cittadini e dei rappresentanti delle categorie portatori di interessi legati ai territori fluviali.

L'obiettivo che la legge si propone è quello di introdurre il cd "Contratto di fiume", ovvero un modello di gestione integrata e partecipata delle risorse idriche definito su base volontaria e finalizzato alla riqualificazione non solo del sistema fluviale ma anche del relativo bacino idrografico.

Nel merito, il testo che si analizza si compone di due articoli:

- 1) l'articolo 1 introduce l'articolo "40 bis" rubricato "Contratti di fiume", che integra la vigente Legge Urbanistica regionale;
 - il primo comma, definisce il Contratto di fiume e delinea le sue finalità rinviando alle Linee Guida per l'individuazione delle specifiche competenze dei vari attori interessati;
 - il secondo comma, impegna la Regione Calabria a promuovere la concertazione ed integrazione delle politiche di tutela e valorizzazione dei bacini e sottobacini idrografici;
 - il terzo comma, prevede il concorso dei Contratti di fiume nella definizione, attuazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione ognuno con riferimento al proprio bacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio alluvioni e al Piano di gestione delle acque;
 - il quarto comma, estende il concetto di Contratto di fiume anche alle diverse fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici (ovvero contratto di lago, di costa, ecc.);
 - il quinto comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dispone l'adozione della Giunta di un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume nonché di un programma per la promozione e il monitoraggio degli stessi.
- 2) L'articolo 2 prevede la formula di invarianza della spesa.

RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

La previsione del nuovo istituto legislativo integra la legge urbanistica della Calabria che è norma di carattere ordinamentale, e l'inserimento nel corpo della stessa di uno strumento di programmazione negoziata non produce ex se oneri finanziari.

I "Contratti di fiume" rappresentano una diversa e più moderna modalità di gestione territoriale dei corsi d'acqua a cui, i soggetti interessati, possono aderirvi al fine di promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a



Consiglio Regionale della Calabria

livello di bacino e sottobacino idrografico e per coordinare tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione utili a rendere sicuro ed efficiente la gestione del fiume e le risorse economiche ad esso connesse.

Al fine di valutare la coerenza della norma con il quadro normativo vigente e la sostenibilità della stessa dal punto di vista finanziario, nel corso dei lavori delle rispettive commissioni competenti (IV Ambiente e territorio e II Bilancio e Programmazione comunitaria), sono stati auditi, più volte, i dipartimenti Ambiente e territorio, Bilancio e Programmazione comunitaria oltre che l'Autorità di bacino della Regione Calabria ed all'esito di questa approfondita fase istruttoria si è accertata la compatibilità della norma al quadro normativo regionale vigente e, ancora, la sua neutralità finanziaria rispetto al bilancio regionale.

Infatti, in relazione a quest'ultimo aspetto il procedimento istruttorio compiuto ha attestato che i cd "Contratti di fiume" potranno avvalersi tanto di forme di autofinanziamento o finanziamento privato, ovvero potranno trovare fonti di finanziamento pubbliche a condizione che le azioni proposte siano coerenti con le finalità e gli interventi previsti nei limiti delle risorse disponibili per le politiche regionali di investimento (fondi strutturali europei e fondi Fas).

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente:

"Art.40 bis (Contratti di fiume)

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.

3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti."



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.